

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1899/91 della Commissione⁽¹⁾ che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione⁽²⁾, l'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 è stato abrogato; che pertanto la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, subito dopo la sua fissazione,

unicamente l'importo dell'aiuto lordo in ecu da accordare per 100 chilogrammi di prodotto; che detto aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 deve essere direttamente convertito in moneta nazionale avvalendosi del tasso di conversione agricolo dello Stato membro nel quale i prodotti sono utilizzati valido il giorno dell'identificazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22